SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 135° — Numero 133**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 9 giugno 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 21 marzo 1994, n. 352.

Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista . . . . Pag 3

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 21 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero del sig. Whitehouse Leslie Gerald all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado in Italia. Pag 5

DECRETO 21 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero del sig. Giraudeau François all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia. Pag 6

DECRETO 21 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra De Luca Hélène all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia. Pag. 6

DECRETO 21 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Mazzei Angelique Elisabeth all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia . . . . Pag. 7

Ministero del tesoro

DECRETO 20 maggio 1994.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 maggio 1994 . . . . Pag. 8

DECRETO 6 giugno 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni . . . . Pag. 8

DECRETO 6 giugno 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni . . . . Pag. 9

DECRETO 6 giugno 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni . . . . Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Urbino

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 10

CIRCOLARI

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

CIRCOLARE 1° giugno 1994, n. **18.**

Condono previdenziale ed assistenziale. Art. 76 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257 . . . . Pag. 14

CIRCOLARE 1° giugno 1994, n. **19.**

Art. 71 del decreto legislativo n. 29/1993. Aspettativa per mandato parlamentare . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 17

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento dell'8 giugno 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 25

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 1994. . . . . . . Pag. 25

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1994 Pag. 26

Banca d'Italia: Situazione al 31 marzo 1994. . . . . Pag. 28

Ministero dell'interno: Conferimento di ricompensa al merito civile . . . . Pag. 30

Ministero per i beni culturali e ambientali: Approvazione del nuovo statuto della fondazione «F.A.I. - Fondo per l'ambiente italiano», in Milano . . . . Pag. 30

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Provvedimenti concernenti le varietà agrarie . . . . Pag. 30

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 30

Università di Milano: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 30

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 1994) . . . . Pag. 31

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1994). . . . . Pag. 31

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazione ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 6 novembre 1993).

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

Comunicato relativo ai finanziamenti dei progetti ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di droga, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

94A3090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 marzo 1994, n. 352.

Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante: «Disciplina dell'attività di estetista» e, in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, sono adottate norme regolamentari per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, n. 400;

Sentite le regioni e le organizzazioni a struttura nazionale della categoria degli esercenti l'attività di estetista;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 123004 dell'8 gennaio 1993);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, di cui all'art. 3 e all'art. 8, commi 4 e 7, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono definiti in rapporto alle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico previste dall'art. 6, comma 3, della medesima legge, secondo le formulazioni contenute nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2.

1. Il corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 1/1990, è rivolto ai seguenti obiettivi disciplinari:

a) formazione al ruolo (obiettivo di base e di carattere teorico-generale);

1) psicologia e cultura generale;

2) etica professionale, sicurezza del lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali e del lavoro;

3) nozioni di organizzazione aziendale e di disciplina di settore per l'esercizio dell'attività;

4) una lingua estera;

b) formazione alla professionalità (obiettivo di tecnica e cultura specifica):

1) nozioni di chimica con particolare riferimento alla chimica cosmetologica;

2) nozioni di fisiologia, anatomia e dermatologia;

3) nozioni di igiene e alimentazione;

4) tecnica professionale e fisica applicata;

5) laboratorio, con particolare riferimento al massaggio estetico del corpo, estetica, trucco e visagismo.

2. Al termine del corso devono essere sostenute apposite prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, basate su prova di lavoro e su prova orale con colloquio finale, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

3. Il corso di specializzazione, successivo a quello biennale di qualificazione, è finalizzato a far acquisire la preparazione tecnico-professionale necessaria per l'esercizio imprenditoriale dell'attività di estetista ed è rivolto ai seguenti obiettivi:

a) formazione imprenditoriale:

1) nozioni di gestione aziendale;

2) tecniche di mercato;

3) nozioni di disciplina di settore negli altri Stati;

4) disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;

b) sviluppo alla professionalità:

1) cosmetologia;

2) dermatologia;

3) dietologia;

4) utilizzo delle apparecchiature elettroméccaniche per uso estetico in rapporto all'evoluzione tecnologica delle stesse;

5) cognizioni di informatica applicata alla professione di estetista.

4. Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame teorico-pratico per l'accertamento delle abilità e conoscenze professionali conseguite, basate su prova di lavoro e su prova orale, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività.

Art. 3.

1. Il corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della citata legge n. 1/1990 è rivolto ad integrare le cognizioni pratiche acquisite attraverso l'esercizio della precedente attività lavorativa, in funzione degli obiettivi indicati nel precedente art. 2, comma 3, con l'approfondimento delle seguenti materie:

1) psicologia ed etica professionale;

2) normativa di settore e sicurezza del lavoro;

3) chimica, anatomia, fisiologia;

4) igiene e alimentazione;

5) cosmetologia;

6) dermatologia;

7) cultura generale.

2. Al termine del corso di cui al precedente comma 1 deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle conoscenze professionali conseguite, basato su prova orale, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività.

Art. 4.

1. Il corso di cui all'art. 8, comma 4, della citata legge n. 1/1990 è rivolto ad integrare le conoscenze teorico-pratiche acquisite dai soggetti individuati nei commi 1 e 3 dello stesso art. 8, mediante l'aggiornamento sulle materie indicate nel precedente art. 3.

2. Il corso di riqualificazione professionale di cui all'art. 8, comma 7, della citata legge n. 1/1990 è rivolto ad integrare ed ampliare le cognizioni e le abilità relative alle qualifiche parziali già possedute, in funzione degli obiettivi indicati nel precedente art. 3, integrati da esperienze di laboratorio.

3. Al termine del corso di cui al precedente comma 2 deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle abilità e conoscenze conseguite, basato su prova di lavoro e su prova orale, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 marzo 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 1/1990 (Disciplina dell'attività di estetista) è il seguente: «2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni della categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 1/1990 è il seguente:

«Art. 3. — 1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di novecento ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corso regionali, di almeno trecento ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera *b)*. Il periodo di attività di cui alla presente lettera *c)* deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera *b)*.

2) I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art. 6».

— Il testo dell'art. 8, commi 4 e 7, della medesima legge n. 1/1990 è il seguente:

«4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5-6. *(Omissis)*.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale».

— Il testo dell'art. 6, comma 3, della stessa legge n. 1/1990 è il seguente:

«3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

a) cosmetologia;

b) nozioni di fisiologia e anatomia;

c) nozioni di chimica e di dermatologia;

d) massaggio estetico del corpo;

e) estetica trucco e visagismo;

f) apparecchi elettromeccanici;

g) nozioni di psicologia;

h) cultura generale ed etica professionale».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 1/1990 si veda in nota all'art. 1.

— La legge n. 845/1978 è la «Legge-quadro in materia di formazione professionale».

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 1/1990 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 8, commi 4 e 7, della legge n. 1/1990 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 8, commi 1 e 3, della legge n. 1/1990 è il seguente:

«1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

b) oppure siano soci in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*;

c) oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di società per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)*.

2. *(Omissis)*.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nel comma 1, nonché dai dipendenti di studi medici specializzati, che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera *a)* del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione».

94G0409

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 21 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero del sig. Whitehouse Leslie Gerald all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dal sig. Whitehouse Leslie Gerald e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo inglese «Bachelor of Arts» in History viene rilasciato dopo un corso di laurea della durata di tre anni dalla Università degli studi di Warwick;

Considerato che il sig. Whitehouse Leslie Gerald ha conseguito il «Postgraduate certificate in education» presso l'Università degli studi di Londra e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie statali italiane;

Vista la certificazione in data 10 agosto 1977 del Ministero dell'educazione e delle scienze inglese che attesta l'effettivo conseguimento, da parte dell'interessato, del «Postgraduate certificate in education»;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate, in data 16 luglio 1987 e 20 marzo 1992, dal console italiano a Londra che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dagli esami sostenuti nel corso di studi universitari;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 9 marzo 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Gran Bretagna dal sig. Whitehouse Leslie Gerald, nato a Torquay (Gran Bretagna) il 28 luglio 1951, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso LX - Lingua straniera: inglese.

Roma, 21 maggio 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A3806

DECRETO 21 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero del sig. Giraudeau François all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dal sig. Giraudeau François e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Maitrise en Lettres» conseguito dall'interessato nell'anno 1970 è rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Università degli studi di Rouen;

Considerato che il sig. Giraudeau François risulta essere in possesso del certificato di abilitazione pedagogica all'insegnamento secondario, sez. Lettere classiche (C.A.P.E.S.) rilasciato dall'Accademia di Nantes e che detto titolo deve intendersi corrispondente all'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista il certificato rilasciato dall'Università di Pisa, in data 30 ottobre 1990, da cui risulta l'equipollenza del titolo di studio rilasciato in Francia con la laurea in lingue e letterature straniere (francese);

Vista la dichiarazione di valore rilasciata, in data 6 ottobre 1993 dal console generale d'Italia in Parigi che certifica la regolarità ed il valore legale del C.A.P.E.S.;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dai servizi d'insegnamento prestati presso l'educandato statale della SS. Annunziata di Firenze;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 9 marzo 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dal sig. Giraudeau François, nato il 28 novembre 1947 a Voreppe (Isère - Francia), e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - Lingua straniera: francese e LXII - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 21 maggio 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A3807

DECRETO 21 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra De Luca Hélène all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra De Luca Hélène e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Maitrise en Langues Vivantes Etrangeres: Anglais» conseguito dall'interessata nell'anno 1989 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Università degli studi di Parigi III (Sorbonne Nouvelle);

Considerato che la sig.ra De Luca Hélène risulta essere in possesso del certificato di abilitazione pedagogica all'insegnamento secondario (C.A.P.E.S.) rilasciato dall'Accademia di Creteil e che detto titolo deve intendersi corrispondente all'abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate, in data 10 ottobre 1993 e 10 dicembre 1993 dal console generale d'Italia in Parigi che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal titolo di «Maitrise en Langues Etrangères Appliquees: Anglais-Italien» conseguito nella sopracitata Università di Parigi nell'anno 1985;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 9 marzo 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla sig.ra De Luca Hélène, nata a Montreuil (Francia) il 23 settembre 1963, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso LX - Lingua straniera: inglese e LXII - Lingue e civiltà straniere: inglese.

Roma, 21 maggio 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A3808

DECRETO 21 maggio 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Mazzei Angelique Elisabeth all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Mazzei Angelique Elisabeth e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo belga «Licence en Philologie romane» conseguito dall'interessata nell'anno 1990 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di quattro anni dall'Università degli studi di Liège;

Considerato che la sig.ra Mazzei Angelique Elisabeth è in possesso del grado d'«Agrègé de l'enseignement secondaire superieur», come risulta dalla certificazione rilasciata dalla medesima Università, e che detto titolo deve intendersi corrispondente all'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate, in data 1° luglio 1993 e 1° ottobre 1993 dal console generale d'Italia in Liegi che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dalla certificazione rilasciata in data 28 maggio 1991 dall'Università di Liegi;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 9 marzo 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dalla sig.ra Mazzei Angelique Elisabeth, nata a Hermalle Sous Argenteau (Belgio) il 5 febbraio 1968, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - Lingua straniera: francese e LXII - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 21 maggio 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A3809

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1994

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni relativi all'emissione del 16 maggio 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visti i propri decreti del 5 maggio 1994 che hanno disposto per il 16 maggio 1994 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 29 dicembre 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 maggio 1994;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 maggio 1994 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 maggio 1994 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,10 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,11 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 92,25 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 57.102.173.500 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 16 agosto 1994, a L. 194.594.943.000 per quelli a centottantatre giorni con scadenza 15 novembre 1994; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il 1995 ammonta a L. 425.989.895.000 per i titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 maggio 1995.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,74 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 95,43 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 91,05 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A3847

DECRETO 6 giugno 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare,

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 maggio 1994 è pari a 74.043 miliardi;

Decreta:

Per il 15 giugno 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A3848

DECRETO 6 giugno 1994

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 maggio 1994 è pari a 74.043 miliardi;

Decreta:

Per il 15 giugno 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A3849

DECRETO 6 giugno 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 maggio 1994 è pari a 74.043 miliardi;

Decreta:

Per il 15 giugno 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1994

Il direttore generale: DRAGHI

94A3850

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 31 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto rettorale n. 571/92 del 5 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1992, in ordine del quale presso l'Università degli studi di Urbino è stata istituita la facoltà di scienze ambientali con il corso di laurea in scienze ambientali;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 17 dicembre 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 2 aprile 1993, con la quale il comitato tecnico ordinatore della facoltà di scienze ambientali ha proposto una nuova modifica di statuto intesa ad ottenere l'inserimento dell'ordinamento didattico della stessa facoltà;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 29 ottobre 1993 e trasmesso a questa Università con ministeriale n. 4135 del 16 dicembre 1993;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di scienze ambientali con il corso di laurea di scienze ambientali, a partire dall'anno accademico 1993-94, viene come appresso determinato:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni, con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami dei quali quattro integrati. L'impegno didattico complessivo è di 2720 ore. Per le discipline indicate, l'esame integrato è obbligatorio. Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro.

Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio articolato in due indirizzi: terrestre e marino.

L'indirizzo terrestre prevede due orientamenti: chimico, biologico.

L'indirizzo marino prevede quattro orientamenti: oceanografico, risorse biotiche, risorse abiotiche, inquinamento.

L'organizzazione del corso di laurea è identificata da tre gruppi di discipline:

I - Discipline di formazione generale (biennio propedeutico);

II - Discipline di indirizzo (diffuse nel 3°, 4° e 5° anno anche se principalmente concentrate nel 3° e 4°);

III - Discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel 4° e 5° anno).

Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente, senza gradi di libertà per i corsi di laurea; le discipline di orientamento sono invece attivate a scelta del corso di laurea, a condizione che almeno due terzi di esse siano comprese negli elenchi contenuti nella tabella.

Più precisamente:

a) gli insegnamenti del biennio propedeutico costituiti da quattordici discipline di formazione generale, obbligatorie per tutti i corsi di laurea e per tutti gli indirizzi, che danno luogo a dodici esami di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva nel biennio è di 1190 ore, ripartite tra le diverse discipline;

b) per ciascuno degli indirizzi attivabili, è previsto un numero di discipline obbligatorie di indirizzo, pari a dodici con dieci esami, di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva è di 1020 ore.

Alcune di esse discipline possono essere comuni a più di un indirizzo.

La disciplina «teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici» è obbligatoria per tutti gli indirizzi;

c) per ciascun orientamento la tabella contiene un elenco di discipline, tra le quali la facoltà deve scegliere quelle necessarie a costituire due o più blocchi alternativi di quattro per ognuno di essi. Lo studente deve scegliere uno di essi e le due discipline rimanenti a completamento dei trentadue insegnamenti previsti dal *curriculum.* Le due discipline possono essere scelte anche da elenchi di diversi orientamenti, purché coerenti con quello adottato.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva relativa alle sei discipline ammonta a cinquecentodieci ore.

Fermo restando il monte orario fissato nonché il numero delle discipline e degli esami, la facoltà può adottare il metodo della didattica integrata limitatamente agli orientamenti.

Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, anche le modalità di svolgimento degli esami, fermi restando gli esami integrati previsti dalla tabella, per i quali le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato.

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio. Per sostenere gli esami delle discipline del biennio bisogna avere superato quella o quelle a completamento del biennio.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

La tesi di laurea dovrà comportare un lavoro sperimentale.

L'indirizzo di norma va riferito agli ecosistemi (suolo, mare, ecc.) mentre gli orientamenti possono essere tematici (chimico, biologico, ecc.) e rivolti ad un particolare aspetto dell'ecosistema che caratterizza l'indirizzo (risorse biotiche dell'ecosistema marino ecc.).

La presente tabella prevede due indirizzi (marino e terrestre) e sei orientamenti.

BIENNIO PROPEDEUTICO

1° Anno:

1) istituzioni di matematica I;

2) fisica generale I;

3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia I (*a*);

5) litologia e geologia;

6) diritto e legislazione dell'ambiente.

2° Anno:

1) istituzioni di matematica II;

2) fisica generale II;

3) chimica organica;

4) biologia II (*b*);

5) ecologia;

6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5 e 6 esame integrato);

7) laboratorio di fisica generale (2 e 7 esame integrato);

8) economia dell'ambiente.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi compresi esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Del monte orario per esercitazioni almeno il 50% deve essere dedicato ad esercitazioni di laboratorio e di campagna integrale all'interno delle singole aree e tra le varie aree.

(*a*) Area biologica generale.
(*b*) Area fisiologica generale.

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI

Indirizzo: *terrestre.*

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre).

Le seguenti dodici discipline di indirizzo, distribuite, sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, per complessivi dodici esami, comportano un monte orario per l'attività didattica complessiva di milleventi ore. In deroga a quanto previsto nei principi generali, solo per questo indirizzo è consentito alla facoltà di sostituire l'ecologia applicata (terzo anno) con la disciplina geografia fisica. Ove ciò avvenisse la disciplina ecologia applicata è obbligatoria in tutti gli orientamenti dell'indirizzo.

3° Anno:

1) chimica analitica;

2) ecologia applicata;

3) fisica terrestre;

4) geopedologia;

5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

6) laboratorio di analisi chimica (1 e 6 esame integrato);

7) laboratorio di geopedologia (4 e 7 esame integrato).

4° Anno:

1) climatologia e meteorologia;

2) idrologia e idrogeologia;

3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

4) microbiologia.

5° Anno:

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

Anche per dette discipline è da prevedere un numero di ore di esercitazioni pratiche con le stesse modalità previste per il biennio propedeutico.

Le tabelle appresso riportate contengono le discipline entro le quali la facoltà deve scegliere quattro insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento e gli studenti i restanti due insegnamenti. Gli orientamenti, mantenendo fede allo spirito dell'indirizzo, hanno una chiara connotazione di tipo applicativo, alla quale è funzionale la scelta delle discipline indicate nelle tabelle. Le discipline di orientamento devono essere opportunamente distribuite nei tre anni. Esse dispongono di un monte orario per l'attività didattica complessiva di cinquecentodieci ore.

Orientamento chimico.

Nell'orientamento chimico è obbligatoria la scelta della chimica fisica:

1) analisi chimica strumentale;
2) analisi costi-benefici;
3) analisi degli inquinanti;
4) biochimica applicata;
5) chemiometria;
6) chimica dell'ambiente;
7) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
8) chimica del restauro;
9) chimica del terreno;
10) chimica fisica;
11) chimica tossicologica;
12) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
13) diritto comparato dell'ambiente;
14) diritto regionale e degli enti locali;
15) ecologia applicata;
16) economia dei processi produttivi;
17) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
18) ecotossicologia;
19) esercitazioni di preparazioni chimiche;
20) geografia fisica;
21) geochimica;
22) istituzioni e politica dell'ambiente;
23) metodi e tecniche di antinquinamento;
24) metodi e tecniche di disinquinamento;
25) modelli matematici;
26) pianificazione ed assetto del territorio;
27) politica economica dell'ambiente;
28) radioattività;
29) radiochimica ambientale;
30) tossicologia e controllo degli inquinanti;
31) tutela dei beni artistici e monumentali;
32) tutela dei parchi e delle risorse naturali;
33) chimica fisica ambientale;
34) geomorfologia.

Orientamento biologico:

1) analisi costi-benefici;
2) antropologia;
3) biochimica;
4) biochimica applicata;
5) biogeografia;
6) biopedologia;
7) conservazione e protezione della natura;
8) cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente;
9) economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente;
10) etologia;
11) fisiologia comparata;
12) fisiologia vegetale;
13) genetica;
14) genetica di popolazioni;
15) geografia economica;
16) geografia fisica;
17) gestione delle risorse idriche;
18) idrobiologia;
19) igiene;
20) istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente;
21) limnologia;
22) metodi e tecniche di disinquinamento;
23) modelli matematici;
24) politica economica dell'ambiente;
25) radioattività;
26) ricerca operativa e pianificazione delle risorse;
27) sistematica animale;
28) sistematica vegetale.

Indirizzo: *marino.*

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo marino).

Le dodici discipline di indirizzo risultano collocate, sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, con un monte orario per l'attività didattica complessiva di milleventi ore.

3° Anno:

1) chimica analitica;
2) sedimentologia;
3) oceanografia e meteorologia;
4) oceanografia biologica;
5) oceanografia chimica;
6) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
7) laboratorio di strumentazione oceanografica (3 e 7 esame integrato).

4° Anno:

1) ecologia applicata;

2) geologia marina;

3) laboratorio di ecologia applicata (1 e 3 esame integrato);

4) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici.

5° Anno:

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

ORIENTAMENTI

Si tratta di quattro possibili orientamenti per i quali si forniscono i relativi elenchi di discipline cui la facoltà dove attingere per creare blocchi facoltativi di cinque materie cadauno. Anche in questo caso le restanti due discipline potranno essere scelte liberamente purché coerenti con l'orientamento.

Oceanografico:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;

2) diritto del mare;

3) elementi di costruzioni marittime;

4) elettronica applicata;

5) fisica terrestre;

6) geodesia e idrografia;

7) geofisica marina;

8) idrodinamica costiera e difesa litorale;

9) planctologia;

10) protezione dell'ambiente marino;

11) radioattività;

12) topografia e cartografia.

Risorse biotiche:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;

2) biochimica degli organismi marini;

3) biologia della pesca e acquacoltura;

4) biotecnologia marina;

5) chimica delle sostanze naturali marine;

6) diritto del mare;

7) economia delle risorse biotiche marine;

8) elettronica applicata;

9) fisiologia degli organismi marini;

10) fitobiologia;

11) genetica;

12) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;

13) metodi matematici di ottimizzazione;

14) microbiologia marina;

15) modelli matematici;

16) planctologia;

17) protezione dell'ambiente marino;

18) sistematica degli organismi animali marini;

19) sistematica degli organismi vegetali marini.

Risorse abiotiche:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;

2) chimica delle sostanze naturali marine;

3) diritto del mare;

4) elettronica applicata;

5) evoluzione delle coste e della piattaforma continentale;

6) fisica terrestre;

7) geofisica marina;

8) geofisica mineraria;

9) geologia marina applicata;

10) regime e protezione dei litorali;

11) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;

12) metodi matematici di ottimizzazione;

13) modelli matematici;

14) protezione dell'ambiente marino;

15) radioattività;

16) stratigrafia marina;

17) topografia e cartografia.

Inquinamento:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;

2) biochimica degli organismi marini;

3) chimica degli inquinanti;

4) chimica tossicologica;

5) corrosione;

6) dinamica delle grandi masse;

7) elementi di costruzioni marittime;

8) fisiologia degli organismi marini;

9) impianti e processi industriali chimici;

10) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;

11) metodi matematici di ottimizzazione;

12) microbiologia marina;

13) modelli matematici;

14) protezione dell'ambiente marino;

15) radioattività;

16) fisica terrestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 31 dicembre 1993

Il rettore: Bo

94A3788

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1° giugno 1994, n. **18.**

Condono previdenziale ed assistenziale. Art. 76 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257.

Agli enti con personale iscritto all'INPDAP (per il tramite delle sedi periferiche)

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Al commissariato del Governo per la provincia di Trento

Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

Ai provveditorati agli studi della Repubblica

Alle direzioni provinciali del Tesoro - Servizio contributi degli istituti di previdenza

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare

Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna

Al Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici - Div VI

Il decreto-legge n. 257 del 29 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994, nel dettare «disposizioni urgenti in materia di differimento di termini legislativi» ha previsto con la norma di favore contenuta nell'art. 76 la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 21, in materia di agevolazioni per i contribuenti che intendano estinguere esposizioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali.

Leggesi, infatti, nella citata norma: «Il termine di cui all'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nonché di un diritto di mora del 4 per cento».

Al fine di rimuovere eventuali perplessità operative, si procede ad una preliminare necessaria interpretazione sistematica della suesposta fattispecie normativa.

Con legge n. 63 del 17 marzo 1993 di conversione del decreto-legge n. 6 del 15 gennaio 1993, art. 4, punto 5, venivano concesse particolari agevolazioni a favore degli enti pubblici non economici che avessero provveduto al pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, previa applicazione della somma aggiuntiva limitata all'8 per cento in ragione annua, del totale dei contributi pendenti, entro il limite massimo del 40 per cento.

Tale facoltà veniva subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della domanda entro il termine del 31 marzo 1993.

La medesima norma prevedeva, poi, la possibilità di dilazione del debito contributivo in tre rate (la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994).

Il successivo decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, art. 10, commi 2-*bis* e 2-*ter*, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, prorogava il termine ex legge n. 63/1993 suddetto al 30 settembre 1993.

Infine, l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito nella legge n. 21 del 14 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1994, n. 11, richiamato dall'art. 76 del decreto-legge n. 257 del 29 aprile 1994 di cui all'oggetto, differiva il termine, già prorogato al 30 settembre 1993 dalla legge n. 243 su richiamata, al 31 marzo 1994 prescrivendo, però come esclusiva modalità di pagamento delle morosità contributive il versamento in unica soluzione entro il medesimo termine.

Tale il quadro normativo di riferimento, nel richiamare le indicazioni già fornite con circolari n. 14/I.P. del 18 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, e n. 2042 del 22 marzo 1993, illustrative delle modalità da seguire ai fini dell'applicazione del decreto-legge n. 6/1993 sopracitato, si precisa che:

DESTINATARI.

Destinatari del condono sono tutti gli enti pubblici non economici e gli enti territoriali ovvero i soggetti riguardati dall'iscrizione a questa gestione previdenziale che provvedono al pagamento dei contributi dovuti sia ai fini del trattamento di quiescenza che della liquidazione della buonuscita.

OGGETTO.

Oggetto del condono ex art. 76, sono da ritenersi gli oneri accessori relativi a debiti sorti nei confronti delle casse pensioni della ex Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'ex Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali, ora INPDAP, fino al 31 luglio 1992.

Si richiamano, al riguardo, per completezza, la circolare n. 14/I.P. del 18 febbraio 1993, punto 2, e la circolare n. 2042 del 22 marzo 1993.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE.

Gli enti destinatari che intendano avvalersi delle disposizioni di favore ex art. 76, dovranno presentare apposita domanda alla Direzione provinciale del tesoro, competente per territorio, all'INPDAP gestione ex istituti di previdenza - Div. XVII - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, ed all'INPDAP gestione ex INADEL - Via Bruno Buozzi, 46 - Roma, entro il 31 luglio 1994 previa ricognizione presso gli uffici delle direzioni provinciali del Tesoro, dell'esatto importo del debito.

Posto che tale determinazione va effettuata sulla base dei ruoli scaduti fino al 31 luglio 1992 secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 6/1993 a cui fa rinvio il decreto-legge n. 155/1993 richiamato dalla legge n. 21/1994, a cui fa riferimento l'attuale disciplina recata dal decreto-legge in oggetto, si precisa che ai fini dell'esatto ammontare del debito, si dovrà procedere all'applicazione delle somme aggiuntive ridotte in ragione annua dell'8 per cento da calcolarsi dalla data di scadenza dei ruoli alla data del 31 luglio 1994 entro il limite massimo del 40 per cento.

Tale debito (sorte capitale più somme aggiuntive dell'8 per cento annuo) potrà essere pagato in unica soluzione entro il 31 luglio 1994 ovvero in tre rate bimestrali di uguale importo di cui:

la prima con scadenza al 31 luglio 1994;

la seconda maggiorata dell'interesse di differimento dell'8 per cento in ragione annua per il periodo di differimento (2 mesi = 1,33%) oltre il diritto di mora del 4 per cento, con scadenza 30 settembre 1994;

la terza maggiorata dell'8 per cento in ragione annua (4 mesi = 2,66%) oltre il diritto di mora del 4 per cento.

E pertanto:

esempio:

1) ruolo di L. 1.000.000 - scadenza 31 luglio 1990;

2) ruolo di L. 500.000 - scadenza 31 marzo 1992;

3) ruolo di L. 200.000 - scadenza 31 gennaio 1989.

Morosità al 31 luglio 1994 data dell'eventuale pagamento e termine ultimo per la presentazione delle domande:

1) dal 1° agosto 1990 al 31 luglio 1994 = 4 anni × 8% annuo = 32%
L. 1.000.000 + 32% (di L. 1.000.000) = L. 1.000.000 + L. 320.000 = L. 1.320.000;

2) dal 1° aprile 1992 al 31 luglio 1994 = 2 anni e 4 mesi × 8% annuo = 16% + 2,66% = 18,66%
L. 500.000 + 18,66% (di L. 500.000) = L. 500.000 + L. 93.300 = L. 593.000;

3) dal 1° febbraio 1989 al 31 luglio 1994 = 5 anni e 6 mesi × 8% annuo = 40% massimo
L. 200.000 + 40% (di L. 200.000) = L. 200.000 + L. 80.000 = L. 280.000.

L'importo globale del debito come sopra determinato, potrà essere pagato in tre rate; e pertanto:

L. 1.320.000 + L. 593.300 + L. 280.000 = L. 2.193.300
L. 2.193.300 : 3 = L. 731.100 (importo di ogni rata);

1ª rata scadenza 31 luglio 1994 = L. 731.100;

2ª rata scadenza 30 settembre 1994 = L. 731.100 + 2/12 di 8% annuo (1,33) + 4% (totale 5,33% calcolato su L. 731.100) = L. 731.100 + L. 38.970 = L. 770.070;

3ª rata scadenza 30 novembre 1994 = L. 731.100 + 4/12 di 8% annuo (2,66) + 4% (totale 6,66% calcolato anch'esso su L. 731.100) = L. 731.100 + L. 48.690 = L. 779.790.

Analogo criterio dovrà essere seguito in caso di regolarizzazione contributiva per omessa denuncia secondo le modalità già previste dalle circolari più volte richiamate n. 14/I.P. e n. 2042.

Il direttore generale: CERILLI

94A3791

CIRCOLARE 1° giugno 1994, n. 19.

Art. 71 del decreto legislativo n. 29/1993. Aspettativa per mandato parlamentare.

Agli enti con personale iscritto all'INPDAP (per il tramite delle sedi periferiche INPDAP)

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissariato del Governo per la provincia di Trento

Ai provveditorati agli studi della Repubblica

Alle direzioni provinciali del Tesoro - Ufficio contributi

Il decreto legislativo n. 29 del 6 febbraio 1993 e successivi correttivi, nel recare norme intese alla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, detta all'art. 71 al disciplina in materia di aspettativa per mandato parlamentare.

Prevede testualmente la citata norma: «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza ... *omissis* ...».

Destinatari della suesposta fattispecie normativa sono pertanto i cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla legge stessa; e più precisamente:

1) gli eletti al Parlamento nazionale;

2) gli eletti al Parlamento europeo;

3) gli eletti nei consigli regionali.

La norma detta, poi, una puntuale duplice disciplina in ordine sia ai riflessi retributivi del periodo di aspettativa che a quelli pensionistici.

Ed invero, mentre il primo comma prevede la facoltà di optare, in luogo della indennità parlamentare o regionale, per la conservazione del trattamento in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, opzione da esercitarsi all'atto della proclamazione (e in prima applicazione entro il 31 marzo 1993) e non modificabile nel corso del mandato, il secondo comma statuisce la rilevanza quiescibile della durata del mandato.

Pertanto, essendo l'aspettativa non interruttiva del servizio, è indubbio che a carico degli enti datori di lavoro, ove iscritti a questo ente previdenziale, sussista per l'intero periodo, l'obbligo di versare i contributi afferenti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sia ai fini del trattamento di quiescenza che della liquidazione della buonuscita.

In ordine alla misura dei contributi da versare, si fa presente che mentre in caso di opzione per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza non sorge alcun dubbio circa la sussistenza dell'obbligo per l'ente datore di lavoro di procedere al versamento del contributo per intero in quanto inscindibile dalla retribuzione, nella diversa ipotesi contemplata dal medesimo primo comma dell'art. 71, di opzione per l'indennità parlamentare, si precisa che pari obbligo grava sulle amministrazioni di appartenenza degli eletti, tenute, quindi, al versamento dei contributi sulla retribuzione cui l'eletto al Parlamento o a consiglio regionale avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio.

Alle stesse è da ritenersi spettante, in virtù del disposto di ci all'art. 24, quinto comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680; art. 16, sesto comma, della legge n. 1035 del 6 luglio 1939; art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 176 del 6 febbraio 1941, il diritto di rivalsa verso l'iscritto per il contributo personale proporzionato all'assegno effettivamente corrisposto o che sarebbe spettato durante l'interruzione di servizio.

Tale principio, posto a base degli ordinamenti delle sopresse casse pensioni gestite dalla ex Direzione generale degli istituti di previdenza sopra citati, trova analoga previsione nella disciplina regolatrice dell'ex INADEL, per il combinato disposto degli articoli 15 e 18 della legge 13 marzo 1950, n. 120, laddove viene espressamente previsto in caso di aspettativa non interruttiva del servizio, l'obbligo dell'ente del pagamento del contibuto sugli assegni effettivamente corrisposti o che sarebbero spettati ed il corrispondente diritto di rivalsa sull'iscritto per il contributo personale.

Ora, prevedendo il disposto dell'art. 71, il diritto degli «eletti» al trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza, già contenuto nella norma ex art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, ultimo comma, secondo cui il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici (a cui fa rinvio l'art. 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, disciplinante l'aspettativa per mandato parlamentare) ovvero il diritto all'indennità parlamentare, è di tutta evidenza la commisurazione del contributo alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se fosse rimasto in servizio ovvero all'indennità previa rivalsa per l'ente, per il principio di carattere generale di cui alle norme sopracitate, per la quota personale del contributo stesso gravante sull'iscritto.

Il direttore generale: CIRILLI

94A3792

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano e unità di S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993

Parere organo competente acquisito in data 17 luglio 1993,

2) e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a ABB SAE Sadelmi, con sede in Milano e unità di S Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 31 dicembre 1993

Comitato tecnico del 21 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993

Parere organo competente acquisito in data 4 gennaio 1994,

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993

Comitato tecnico del 21 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993

Parere organo competente acquisito in data 25 settembre 1993,

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994

Comitato tecnico del 21 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 29 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993

Parere organo competente acquisito in data 25 settembre 1993,

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 21 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Redaelli confezioni, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza e Briosco (Milano), per il periodo dal 21 aprile 1993 al 20 ottobre 1993

Comitato tecnico del 21 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1993 con decorrenza 21 aprile 1993

Parere organo competente acquisito in data 7 luglio 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 21 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a Redaelli confezioni, con sede in Verano Brianza (Milano) e unità di Verano Brianza e Briosco (Milano), per il periodo dal 21 ottobre 1993 al 20 aprile 1994

Comitato tecnico del 21 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1993 con decorrenza 21 ottobre 1993

Parere organo competente acquisito in data 14 gennaio 1994;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Acciaierie Bertoli Safau, con sede in Pozzuolo del Friuli (Udine) e unità di Pozzuolo del Friuli (Udine) e Udine, per il periodo dal 28 aprile 1993 al 27 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1993 con decorrenza 28 aprile 1993

Parere organo competente acquisito in data 3 settembre 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 13 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Omap, con sede in Brescia e unità di Brescia e Montichiari (Brescia), per il periodo dal 13 luglio 1993 al 20 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 13 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 1° ottobre 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 marzo 1994 n 14346/12

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a I.L C.A. Maggiora, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1994 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 giugno 1994,

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. I L C.A. Maggiora, con sede in Moncalieri (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 22 novembre 1993,

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a. Ziche Franco, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di S. Giorgio di Perlena (Vicenza), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993

Parere organo competente acquisito in data 2 settembre 1993;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), cantieri itineranti sul territorio nazionale e unità di Colico (Como), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 ottobre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 17 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montepilli, con sede in Gerenzano (Varese) e unità di Gerenzano (Varese), per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 27 ottobre 1993.

Nota integrativa acquisita in data 10 marzo 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r.l. Lateritalia, con sede in Cecina (Livorno) e unità di Cecina (Livorno), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 settembre 1993;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sarda costruzioni generali, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Rimoldi, con sede in Olcella di Busto Garolfo (Milano) e unità di Olcella di Busto Garolfo (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 31 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 7 dicembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Lugli carrelli elevatori, con sede in Carpi (Modena) e unità di Carpi (Modena) e Rio Saliceto (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 7 marzo 1994;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 7 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maglificio calzificio torinese, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 7 agosto 1993 al 14 gennaio 1994

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 3 gennaio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 marzo 1994, n. 14346/3;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p a. T.E.Li - Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e unità di Savona, per il periodo dal 19 maggio 1993 al 18 novembre 1993.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 agosto 1993;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 19 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. T.E.Li. - Telefonica elettrica ligure, con sede in Roma e unità di Savona, per il periodo dal 19 novembre 1993 al 18 maggio 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 19 novembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 15 febbraio 1994;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officine padane, con sede in Modena e unità di Modena, per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 1° marzo 1994.

Nota integrativa acquisita in data 23 marzo 1994;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Unisys Italia, con sede in Milano e unità di Milano e nazionali, per il periodo dal 24 marzo 1993 al 23 settembre 1993.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 16 aprile 1994 con decorrenza 24 marzo 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 gennaio 1994,

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con effetto dal 24 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Unisys Italia, con sede in Milano e unità di Milano e nazionali, per il periodo dal 24 settembre 1993 al 23 marzo 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 24 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 gennaio 1994;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Saipem, con sede in Milano e unità di Chieti e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 3 febbraio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 19 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 17 dicembre 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Saipem, con sede in Milano e unità di Chieti e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 dicembre 1993;

11) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Alutekna, con sede in Marcon (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993

Parere organo competente acquisito in data 8 novembre 1993;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. Sepi Sud (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993

Parere organo competente acquisito in data 15 febbraio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 marzo 1994, n 14348/7;

13) e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 22 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r l Consorzio agrario provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 22 dicembre 1993 al 31 marzo 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1994 con decorrenza 22 dicembre 1993

Parere organo competente acquisito in data 24 marzo 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italcad tecnologie e sistemi, con sede in Genova e unità di Genova, Milano e Roma, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere organo competente acquisito in data 12 febbraio 1994;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Util, (Gruppo Sogepas), con sede in Torino e unità di Villanova d'Asti (Asti), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 4 novembre 1993;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Maxnovo Italia, con sede in San Pietro Mosezzo (Novara) e unità di San Pietro Mosezzo (Novara), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 23 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 30 marzo 1994;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanerie Verzoletto, con sede in Cossato (Vercelli), e unità di Crevacuore (Vercelli), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Almax international, con sede in Monza (Milano) e unità di Mariano Comense (Como), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.I.F.A.S.T., con sede in Rivoli (Torino) e unità nazionali, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con decorrenza 5 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 23 agosto 1993;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Schema, con sede in Rende (Cosenza) e unità di Rende (Cosenza), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 9 dicembre 1993;

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Johnson controls plastics, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno e Loreto (Ancona), per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 16 dicembre 1993;

22) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Model Pool, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 22 novembre 1993;

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Meditele impianti, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dannaval, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 25 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

25) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Santomio, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di S. Tomio di Malo (Vicenza), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 dicembre 1993;

26) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio Angelo Ferrarin, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 4 gennaio 1994.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.C.E.A. - Società impianti costruzioni e affini, con sede in Basiano (Milano) e unità di Basiano (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 marzo 1994;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Simma, con sede in Cuggiono (Milano) e unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 28 dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 21 marzo 1994;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Precompressi Quaranta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e unità di Binetto (Bari), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 dicembre 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vianini industria, con sede in Roma e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 8 ottobre 1993;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Restel Sud, con sede in Balvano (Potenza) e unità di Balvano (Potenza), per il periodo dal 18 agosto 1993 al 17 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 18 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 29 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 20 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Arzignano (Vicenza) e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1994 al 19 luglio 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 20 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 8 aprile 1994

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 26 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l Chemie Linz Castellanza Gruppo OMV, con sede in Castellanza (Varese) e unità di Castellanza (Varese), per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 29 aprile 1994.

Comitato tecnico del 4 febbraio 1994

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1993 con decorrenza 26 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 marzo 1994;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l Unica, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere organo competente acquisito in data 17 gennaio 1994;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gima, con sede in Fara Gera d'Adda (Bergamo) e unità di Fara Gera d'Adda (Bergamo), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994.

Comitato tecnico dell'8 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 5 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 14 marzo 1994,

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l L'Asfalto Ansani, con sede in Opera (Milano) e unità di Opera (Milano), per il periodo dal 2 luglio 1993 al 27 settembre 1993.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 2 luglio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 2 novembre 1993;

La nota ispettiva acquisita in data 16 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14397/16 del 18 marzo 1994;

12) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Biagini, con sede in Milano e unità di Magenza (Milano), per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 15 marzo 1994,

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Prefabbricati Valdadige, con sede in Matera e unità di Matera, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 20 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Plant, con sede in Cento (Ferrara) e unità di Cento, Casumaro, S. Agostino (Ferrara), per il periodo dal 23 agosto 1993 al 7 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 23 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 dicembre 1993,

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valditerra lavori ferroviari, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e unità di Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 marzo 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1993 con decorrenza 20 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 dicembre 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Salga, con sede in Trecate (Novara) e unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 dicembre 1993;

17) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l. Metal estrusione alluminio, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1993 con decorrenza 31 maggio 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 novembre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 3 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 31 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l. Metal estrusione alluminio, con sede in Ferentino (Frosinone) e unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 maggio 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 1° marzo 1994

Contributo addizionale. no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Quercetti & C., con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 14 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r l. Officine meccaniche Galileo, con sede in Pernumia (Padova) e unità di Pernumia (Padova), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Comitato tecnico del 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994.

Parere organo competente acquisito in data 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Knoll International Italia, con sede in Milano, e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1993 al 1° marzo 1994.

Comitato tecnico del 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 2 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 18 febbraio 1994;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Napoli, via Diaz, per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

Parere organo competente acquisito in data 10 dicembre 1993;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r.l. La Grandaconfezioni, con sede in Cortemilia (Cuneo) e unità di Cuneo, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Comitato tecnico del 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 9 dicembre 1993;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. A.L.C.A.S., con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 19 settembre 1993 al 18 marzo 1994.

Comitato tecnico del 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1993 con decorrenza 19 settembre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 13 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saimp Sistemi, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 17 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere organo competente acquisito in data 28 marzo 1994;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ziche Franco, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di S. Giorgio di Perlena (Vicenza), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993

Parere organo competente acquisito in data 18 marzo 1994,

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Siemens Nixdorf Informatica, con sede in Milano e unità di Milano e nazionali, per il periodo dal 5 luglio 1993 al 4 gennaio 1994

Comitato tecnico del 30 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1993 con decorrenza 5 luglio 1993

Parere organo competente acquisito in data 27 gennaio 1994,

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Saipem Italia, con sede in Montelsilvano (Pescara) e unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993

Comitato tecnico del 30 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993

Parere organo competente acquisito in data 11 agosto 1993

Nota integrativa acquisita in data 21 gennaio 1994,

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Saipem Italia, con sede in Montesilvano (Pescara) e unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 6 dicembre 1993

Comitato tecnico del 30 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993

Parere organo competente acquisito in data 13 novembre 1993,

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S p a Montepilli, con sede in Gerenzano (Varese) e unità di Gerenzano (Varese), per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 4 luglio 1994

Comitato tecnico del 21 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1991 con decorrenza 5 gennaio 1994

Parere organo competente acquisito in data 8 aprile 1994,

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Santomio con sede in Thiene (Vicenza) e unità di S Tomio di Malo (Vicenza), per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 agoto 1994

Comitato tecnico del 17 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994

Parere organo competente acquisito in data 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a Vetrotex Italia, con sede in Milano e unità di Besana in Brianza (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994

Istanza aziendale presentata l'8 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993

Parere organo competente acquisito in data 25 novembre 1993,

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. M C T. Metalceramica Trento, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Trento, per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994

Comitato tecnico dell'11 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 16 agosto 1993

Parere organo competente acquisito in data 14 dicembre 1993

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

Con decreto ministeriale 26 aprile 1994

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, disposta con decreto ministeriale del 10 marzo 1993 con effetto dal 19 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p.a. Apsia Med, con sede in S Gregorio (Reggio Calabria) e unità di S Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 19 settembre 1993 al 18 marzo 1994.

Art 3, comma 2, della legge n 223/1991 - Sentenza tribunale del 19 settembre 1992, n 1305.

Comitato tecnico del 23 marzo 1994

Parere organo competente acquisito in data 30 dicembre 1993

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Aeromeccanica Italia, con sede in Cassino (Frosinone) e unità di Cassino (Frosinone), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994

Comitato tecnico del 23 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 13 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993

Parere organo competente acquisito in data 25 novembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

3) ai sensi dell'art 7, comma 5, della legge n 236/1993 e alle condizioni ivi previste - lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore degli stessi, dipendenti dalla ditta

S p a Fabbrica interconsorziale concimi e prodotti chimici Campania, con sede in Roma e unità di Napoli, per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993

Comitato tecnico del 23 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993

Parere organo competente acquisito in data 26 novembre 1993

Contributo addizionale no - Liquidazione coatta amministrativa dal 26 settembre 1990,

4) e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l C C M - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di S Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993

Comitato tecnico del 23 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993

Parere organo competente acquisito in data 24 gennaio 1994,

5) e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r l I R E M A S, con sede in Portici (Napoli) e unità di Salerno, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994

Comitato tecnico del 23 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993

Parere organo competente acquisito in data 24 gennaio 1994,

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p.a Maglificio Eldem, con sede in Monteforte d'Alpone (Verona) e unità di Monteforte d'Alpone (Verona), per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994

Comitato tecnico del 23 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1994 con decorrenza 7 febbraio 1994

Parere organo competente acquisito in data 28 febbraio 1994

94A3796

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951. n 193

Cambi del giorno 8 giugno 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1617,41
ECU	1871,83
Marco tedesco	970,14
Franco francese	284,53
Lira sterlina	2441,16
Fiorino olandese	865,53
Franco belga	47,127
Peseta spagnola	11,835
Corona danese	247,90
Lira irlandese	2382,28
Dracma greca	6,494
Escudo portoghese	9,330
Dollaro canadese	1177,15
Yen giapponese	15,527
Franco svizzero	1146,45
Scellino austriaco	137,89
Corona norvegese	223,86
Corona svedese	203,70
Marco finlandese	292,88
Dollaro australiano	1189,61

94A3865

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 maggio 1994 relativi alla emissione dei B O.T. fissata per il 31 maggio 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 31 agosto 1994 è di L 98,10, quello dei buoni a centottantatre giorni con scadenza il 30 novembre 1994 è di L 96,28 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 maggio 1995 è di L. 92,65, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A3860

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1994

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1994 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993		307.485.313.547		
Gestione di bilancio	Entrate finali	101.714 685 502.109		— 30.317.372 794.435
	Spese finali		132.032 058.296 544	
	Rimborso di prestiti		42 384 585.013 008	
	Accensione di prestiti	90.146.478.450.848		
	TOTALE . . .	191.861.163.952.957	174.416 643.309 552	17.444 520 643 405
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	925 679 219.627.671	926 451 605 196 790	772 385 569 119
	Crediti di tesoreria	402.052.763 397.745	418.698 473.960 061	— 16 645.710.562.316
	TOTALE . . .	1.327.731.983.025.416	1.345.150.079.156.851	— 17.418.096.131 435
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	1 519.900 632.291.920	1.519 566 722 466 403	
Fondo di cassa al 31 marzo 1994			333.909.825.517	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	1.519.900.632.291.920	1.519.900.632.291.920	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1993	Al 31 marzo 1994	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	307.485.313.547	333.909.825.517	26.424 511.970
Crediti di tesoreria	396 064.776.325.921	412.710.486.888.237	16.645.710 562.316
TOTALE . . .	396.372.261.639.468	413.044.396.713.754	16.672.135 074.286
Debiti di tesoreria	940.751.084.212.427	939.978.698.643.308	772.385.569.119
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 544.378.822.572.959	— 526.934.301.929.554	17.444.520.643.405

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 marzo 1994 1 751 658.

Il dirigente: CATULLO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1994

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - - Entrate tributarie	87.988.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	11.893.622.082.769 *				
ENTRATE CORRENTI	99.881.622.082.769 *	TITOLO I — Spese correnti	114.556.166.958.390	Risparmio pubblico	— 14.674.544.875 621 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	1.833.063.419.340 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	17.475.891.338.154		
ENTRATE FINALI	101.714.685.502.109	SPESE FINALI	132.032.058.296.544	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 30.317 372 794.435
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	42.384.585.013.008		
ENTRATE FINALI	101.714.685.502.109	SPESE COMPLESSIVE	174.416.643.309.552	Ricorso al mercato	— 72.701 957 807 443
TITOLO IV Accensione di prestiti	90.146.478.450.848				
ENTRATE COMPLESSIVE	191.861.163 952.957	SPESE COMPLESSIVE	174.416.643.309.552	Saldo di esecuzione del bilancio	17.444 520.643 405

* Dati provvisori

94A3772

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce							DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO								
I In cassa	L			2 756 006 714 510				
II In deposito all'estero	»			27 252 148 088 453	30 008 154 802 963			
CREDITI IN ORO	L				10 342 682 270 664			
CASSA	»				21 539 676 255			
RISCONTI E ANTICIPAZIONI								
I Risconto di portafoglio								
ordinario	L		320 733 422 472					
ammassi	»			320 733 422 472				
II Anticipazioni								
in conto corrente	L		1 921 527 102 525					
a scadenza fissa	»							
di cui al D M tesoro 27-9-1974	»			1 921 527 102 525				
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L				2 242 260 524 997			
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L							
ATTIVITA VERSO L'ESTERO IN VALUTA								
I ECU	L			6 831 316 688 020				
II Altre attività								
biglietti e divise	L		4 012 172 123					
corrispondenti in conto corrente	»		1 661 974 023 377					
depositi vincolati	»		397 746 848 560					
diverse	»		10 319 135 383 948	12 382 868 428 008	19 214 185 116 028			
CREDITI IN DOLLARI	L				6 585 417 470 492			
CREDITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE	»							
UFFICIO ITALIANO CAMBI								
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L			28 034 437 149 168				
II Conti speciali	»			7 138 375 754 380	35 172 812 903 548			
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	L				76 731 085 829 431			
TITOLI DI PROPRIETA								
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.								
di mercato in libera disponibilità	L		142 023 844 040 970					
ex lege 483/93 in libera disponibilità	»							
ex D L 565/93 in libera disponibilità	»		2 727 000 000 000					
per investimento delle riserve statutarie	»		3 753 677 261 912					
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»		2 716 425 600 310	151 220 946 903 192				
II Titoli di società ed enti								
per investimento delle riserve statutarie	L		122 150 449 706					
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»		560 605 736 153	682 756 185 859				
III Azioni e partecipazioni								
di società ed enti controllati								
a) per investimento delle riserve statutarie	L	301 256 572						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	173 731 459 593	174 032 716 165					
di società ed enti collegati								
a) per investimento delle riserve statutarie	L	25 121 674 639						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	5 723 750 933	30 845 425 572					
di altre società ed enti								
a) per investimento delle riserve statutarie	L	545 765 674 373						
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	693 731 502 699	1 239 497 177 072	1 444 375 318 809	153 348 078 407 860			
FONDO DI DOTAZIONE U I C	L				500 000 000 000			
IMMOBILI								
I Ad uso degli uffici	L			3 418 795 380 359				
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»			578 884 480 275	3 997 679 860 634			
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*)	L				13 642 600 299			
MOBILI E IMPIANTI								
I Mobili	L			149 957 702 368				
II Impianti	»			313 429 706 864				
III Monete e collezioni	»			944 093 038	464 331 502 270			
PARTITE VARIE								
I Biglietti banca in fabbricazione	L							
II Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici								
completati	L		94 648 166 712					
in allestimento	»			94 648 166 712				
III Oneri pluriennali in ammortamento	L			24 813 108 587				
IV Debitori diversi	»			3 108 970 910 745				
V Altre	»			4 645 904 859 346	7 874 337 045 390			
RATEI	L				5 499 635 496 050			
RISCONTI	»							
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				821 785 252 716			
	L				352 837 628 759 597			
CONTI D'ORDINE								
I Titoli ed altri valori								
a garanzia	L.		2 554 262 673 419					
altri	»		2 027 358 882 527 040	2 029 913 145 200 459				
II Depositari di titoli e valori								
interni	L		629 871 902 936					
esteri	»		19 345 658 385 305	19 975 530 288 241				
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L			168 539 820 067				
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)								
titoli	L.		49 050 000 000 000					
corrispondenti interni	»							
corrispondenti esteri	»		40 192 143 015 207	89 242 143 015 207				
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine)								
titoli	L.		250 000 000 000					
valute e lire	»		29 110 917 570.390	29 360 917 570 390				
VI Ordini in corso								
acquisti di valute	L		644 280 000 000					
lire a fronte vendite di valute	»		235 200 000 006					
acquisti di titoli	»		83 779 208 138					
lire a fronte vendite di titoli	»		3 566 315 835	966 825 523 979	2 169 627 101 418 343			
TOTALE	L				2 522 464 730 177 940			

(*) T Q P. = Trattamento quiescenza personale

Il Governatore FAZIO

94A3771

31 marzo 1994 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE			L.	91 520 953 335 000		
VAGLIA CAMBIARI			»	776 063 051 634		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento	L		—			
II Altri	»		900 862 202	900 862 202		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L		109 564 435 443 489			
II Di altri enti	»		117 951 088 107	109 682 386 531 596		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L		—			
II A garanzia emissione assegni circ e assegni bancari a copert garantita	»		213 548 491			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»		—			
IV Societa costituende	»		703 449 546			
V Altri	»		27 430 012.751	28.347 010 788		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L.	74 798 859 956		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	210 718 608		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C			»	7 138 375 754 380		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L		748 849 514 698			
II Conti dell'estero in lire	»		68 997 935 094			
III Altre	»		—	817 847 449 792		
DEBITI IN ECU			L.	16 928 099 741 156		
DEBITI IN ECU PER FACILITAZIONI A BREVE TERMINE			»	—		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»	41 235 977 370 341		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	1 937 624 532 217		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L		36 588 843 913 578			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1 200 795 276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234 919 178 078			
IV Oscillazione cambi	»		3 170 059 865 788			
V Adeguamento cambi ex art 104, 1° c, lett *c)* T U I R.	»		1 821 879 880 360			
VI Oscillazione titoli	»		7 322 814 246 990			
VII Copertura perdite eventuali	»		2 803 006 748 480			
VIII Assicurazione danni	»		969 691 685 925			
IX Ricostruzione immobili	»		2 343 801 851 969			
X Rinnovamento impianti	»		891 250 000 000			
XI Imposte	»		3 566 659 465 745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		5.458 207 900 630			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1 792 268 838			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		1 420 938 068	66 375 143 220 850		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L.	855 396 958 852		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			»	128 716 886.134		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			»	242 816 844 349		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART 67, 3° c T U I R			»	27 471 760.070		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			»	42 706 006 106		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI			»	12 310 476 959		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L		70 492 619 682			
II Altre	»		1 727 410 767 691	1 797 903 387.373		
RATEI			L	287 264 876 947		
RISCONTI			»	—		
CAPITALE SOCIALE			»	300 000 000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			»	2 450 211 197.175		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			»	2 650.232 881.136		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			»	1 304 000 000 000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N 408			»	1 278 970 875 346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N 413			»	32.766 651.690		
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE			»	729 929 152 250		
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	4 479 902 366 690		
			L	352 837 628 759.597		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori		L	2 029 913 145 200 459			
II Titoli e valori presso terzi		»	19 975 530 288 241			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		»	168 539 820 067			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine).						
titoli	L	49 050 000 000 000				
valute e lire	»	40 192 143 015 207	89 242.143 015 207			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)						
titoli	L	250 000 000 000				
corrispondenti interni	»	—				
corrispondenti esteri	»	29 110 917 570 390	29 360 917.570 390			
VI Ordini in corso						
lire a fronte acquisti di valute	L	644 280 000 000				
vendite di valute	»	235 200 000 006				
lire a fronte acquisti di titoli	»	83.779 208 138				
vendite di titoli	»	3 566 315 835	966 825 523 979	2 169 627 101 418 343		
			TOTALE . . . L.	2.522 464 730 177 940		

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di ricompensa al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1994 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile all'assistente capo della Polizia di Stato Francesco Abito, con la seguente motivazione: «Con generoso slancio si tuffava in mare, in soccorso di un giovane in procinto di annegare riuscendo, dopo reiterati sforzi, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo» — Nettuno (Roma), 18 luglio 1992

94A3795

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «F.A.I. - Fondo per l'ambiente italiano», in Milano

Con decreto ministeriale 28 aprile 1994 è stato approvato il nuovo statuto della fondazione «F.A.I. - Fondo per l'ambiente italiano», con sede legale in Milano.

94A3798

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1994, n. 90597, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione di produttori «Agroserre», con sede in Casteldaccia (Palermo), ferma restando l'iscrizione al n. 108 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

Le modifiche apportate concernono il recepimento delle norme di cui alla legge n. 59/1992 ed al regolamento CEE n. 1193/90.

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1994, n. 90633, è stata accertata nell'«Associazione produttori ortofrutticoli Veneto-Friulana S.c.r.l.», partita IVA 02337900266, con sede in Mogliano Veneto (Treviso), via Marconi n. 47, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 172 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1994, n. 90640, è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale di associazioni di coltivatori ortofrutticoli ed agrumari (U.N.A C.O.A.), con sede in Roma, via Nizza n. 46, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n 220/91.

Alla predetta Unione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 674/1978, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

94A3799

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio del 19 maggio 1994, n. 1.13/2-261, il cognome originario della sig. Eufemia Blaschich, nata a Portole il 1° maggio 1929, residente a Trieste, via San Mauro n. 8, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 16 marzo 1994, nella forma italiana di «Blassi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

94A3843

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per effetti degli articoli 65 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

secondo corso di laurea in giurisprudenza (sede di Milano):

diritto amministrativo;
diritto civile;
diritto internazionale;
procedura penale;
diritto tributario;

corso di laurea in giurisprudenza (sede di Como):

istituzioni di diritto romano,
diritto internazionale.

Facoltà di lettere e filosofia

storia della lingua greca.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A3818

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'11 aprile 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 35, in corrispondenza del «Decreto n. 40 del 1° aprile 1994» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «CANINSULIN», dove è scritto. «... rappresentata in Italia dalla società Intervent Italia *S.p.a.*, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Brembo, 27, codice fiscale 01148870155 », si legga: «... rappresentata in Italia dalla società Intervent Italia *S.r.l.*, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.».

94A3819

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazioni ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 35, in corrispondenza del «Decreto n. 46 del 12 aprile 1994» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «GENTAVET», dove è scritto:

«GENTAVET N:
flacone da 100 ml numero di A.I.C. *10073079*
flacone da 500 ml numero di A.I.C. *1007393*»,

si legga:

«GENTAVET N:
flacone da 100 ml numero di A.I.C. *100073079*
flacone da 500 ml numero di A.I.C. *100073093*».

94A3820

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuovi prodotti medicinali, modificazione ad autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 6 novembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna della pag. 43, in corrispondenza del «Decreto n. 98 del 14 ottobre 1993», al primo rigo, dove è scritto: «Specialità medicinale per uso veterinario "*METACAM R*" (Meloxicam).», si legga: «Specialità medicinale per uso veterinario "*METACAM* [R]" (Meloxicam).».

94A3821

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 3 0 9 4 *

L. 1.300